



## **21.02.2008 CORTE di CASSAZIONE – ( quando l'IRAP non è dovuta dal medico generico convenzionato e può essere rimborsata)**

§ - L'attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale integra il presupposto impositivo per l'I.R.A.P. ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata.

In particolare, il requisito organizzativo rilevante, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui. [Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net) ]

### **Cassazione Civile - Sezione V, Sent. n. 2580 del 04/02/2008**

*Omissis*

#### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

L.R. impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, ufficio di Fidenza, maturato sulla propria istanza di rimborso dell'I.R.A.P., ritenuta non dovuta per gli anni dal 1998 al 2001, innanzi alla C.T.P. di Parma, sostenendo che detta imposta non era dovuta dato che svolgeva la propria attività di medico generico convenzionato senza l'ausilio di una struttura organizzata autonoma, per cui difettava il presupposto per l'applicazione di detta imposta.

Resisteva l'A.F. sostenendo che tutti i professionisti sono soggetti passivi dell'I.R.A.P..

La C.T.P. accoglieva il ricorso e, su gravame dell'Ufficio, la C.T.R. dell'Emilia Romagna confermava la sentenza di primo grado, sulla base della considerazione che L.R. svolgeva la sua attività in assenza di una struttura organizzativa di rilievo, disattendendo la tesi dell'ufficio relativa all'affermazione che il professionista costituisce di per sé un'organizzazione.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di due motivi con i quali insiste nella sua tesi. Non risulta costituito il professionista.

Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che inammissibile per non avere specificatamente impugnato la ratio decidendi sottesa all'impugnata decisione basata su un accertamento di fatto.

La Corte di cassazione, infatti, con la sentenza n. 3678 del 2007, ed altre, ha stabilito il principio secondo cui "L'attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale, alla luce della interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001, integra il presupposto impositivo per l'I.R.A.P. ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata. In particolare, il requisito organizzativo rilevante, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui.

E' onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo".

In applicazione di tali principi, la sentenza della CTR, che non ha ritenuto assoggettabile ad I.R.A.P. il professionista (medico generico convenzionato) va confermata, in quanto, incontestato l'accertamento in fatto riguardante l'assenza di una vera struttura organizzata per l'assenza di dipendenti e la mancanza di beni strumentali significativi, la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al principio sopra riportato.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Non si statuisce sulle spese dato che la parte intimata non ha svolto in questa sede alcuna attività difensiva.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, sezione tributaria, il 20 dicembre 2007.

#### **Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2008**